



Professioni regolamentate nel settore della

Protezione antincendio

Data:

Maggio 2020

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC^[1]), i cittadini dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione che sono abilitati a esercitare nel loro Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa illustra la regolamentazione svizzera nel settore in questione. Con «regolamentazione della professione» si intendono tutte le condizioni formative che devono essere soddisfatte per poter esercitare una determinata professione. In altre parole: una professione regolamentata può essere esercitata solo da chi è in possesso di una formazione specifica, definita all'interno del sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri che intendono esercitare una professione regolamentata in Svizzera devono pertanto chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche.

Le procedure variano in base alla durata dell'attività professionale svolta in Svizzera: in caso di stabilimento in Svizzera, prima di esercitare l'attività regolamentata è necessario il riconoscimento delle qualifiche estere: www.sbf.admin.ch/becc. I prestatori di servizi domiciliati in uno Stato UE/AELS che desiderano esercitare un'attività regolamentata in Svizzera come indipendenti o lavoratori distaccati per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile sono invece soggetti all'obbligo di notifica. In questo caso la procedura di verifica delle qualifiche professionali è più breve: www.sbf.admin.ch/dichiarazione.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per gli indipendenti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

^[1] Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS **0.142.112.681**.

1) Campo d'applicazione della legislazione federale

Sono **regolamentate** le professioni di specialista antincendio e di esperto antincendio.

Il 23 ottobre 1998, su iniziativa della **Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DCPA)**, è stato stipulato un **Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC)**. Il suo articolo 3 prevede che per l'esecuzione del Concordato sia istituita un'**Autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (AIOT)**, che può emanare prescrizioni e direttive vincolanti per tutti i Cantoni (art. 7-9).

Il 18 settembre 2014 l'AIOT ha dichiarato vincolante la norma di protezione antincendio emanata dall'**Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA)**. Le prescrizioni di protezione antincendio sono quindi elaborate e pubblicate dall'AICAA su mandato dell'AIOT. Le direttive sono vincolanti. Il compito sovrano legato all'esecuzione di queste disposizioni e alla loro interpretazione spetta ai Cantoni e, di conseguenza, alle competenti autorità di protezione antincendio e ai tribunali.

La norma di protezione antincendio dichiarata vincolante definisce il quadro in materia di protezione a livello generale, edilizio, tecnico e organizzativo, nonché le misure di protezione antincendio connesse. Definisce inoltre gli standard di sicurezza applicabili. È integrata dalle direttive di protezione antincendio, che stabiliscono nel dettaglio i requisiti e le misure per l'attuazione. In parallelo alle disposizioni legali, l'AIOT può pubblicare altri documenti, per esempio note esplicative, guide di protezione antincendio e FAQ che rispecchiano lo stato della tecnica. Questi documenti hanno carattere di raccomandazione. L'AICAA è inoltre stata incaricata dall'AIOT di procedere a una revisione totale delle prescrizioni svizzere in materia di protezione antincendio.

Nel capitolo 3.2.2, la direttiva Garanzia della qualità nella protezione antincendio (2015) dispone che il responsabile della garanzia della qualità nella protezione antincendio sia in possesso di un riconoscimento AICAA come specialista antincendio o esperto antincendio oppure di una formazione equivalente, in base al grado di garanzia della qualità.

Nel capitolo 5 sono descritte le quattro categorie di edifici e i rispettivi livelli di qualifica richiesti ai responsabili della garanzia della qualità:

- **grado 1 di garanzia della qualità:** edifici piccoli, semplici e con poche unità d'uso, che non presentano rischi d'incendio particolarmente elevati inerenti all'utilizzo o al tipo di edificio;
- **grado 2 di garanzia della qualità:** edifici di dimensioni medio-piccole, con molte, diverse o estese unità d'uso, che presentano rischi d'incendio particolarmente elevati inerenti all'utilizzo o al tipo di edificio;
- **grado 3 di garanzia della qualità:** edifici di dimensioni medio-grandi, con molte, diverse o estese unità d'uso, che presentano rischi d'incendio particolarmente elevati inerenti all'utilizzo o al tipo di edificio;
- **grado 4 di garanzia della qualità:** edifici di grandi dimensioni, con molte, diverse o estese unità d'uso, che presentano rischi d'incendio particolarmente elevati inerenti all'utilizzo o al tipo di edificio.

Il responsabile della garanzia della qualità deve essere in possesso di un riconoscimento come **specialista antincendio AICAA (con attestato professionale federale)** per i progetti di **grado 2** o come **esperto antincendio AICAA (con diploma federale)** per i progetti di **grado 3 e 4**. Per i compiti relativi al grado 1 non è prescritto alcun titolo di studio.

Competenze dell'AICAA e della SEFRI

L'AICAA è l'organo responsabile dell'esame federale di professione di specialista antincendio con attestato professionale federale e dell'esame professionale federale superiore di esperto

antincendio con diploma federale. L'Associazione svolge gli esami secondo il regolamento d'esame approvato dalla SEFRI e rilascia quindi indirettamente gli attestati e i diplomi. L'esame federale si svolge sotto la vigilanza della SEFRI.

L'AICAA offre anche corsi di formazione continua (p. es. per la preparazione agli esami federali) e rilascia certificati propri, che non sono soggetti alla vigilanza della Confederazione.

La SEFRI è l'autorità competente per le decisioni sull'equivalenza di formazioni estere con l'attestato professionale federale di specialista antincendio e con il diploma federale di esperto in protezione antincendio. L'intera procedura si svolge presso la SEFRI, che è l'autorità di riconoscimento dei titoli di studio esteri. L'AICAA, che possiede al suo interno il know-how necessario, prepara la valutazione in vista di misure di compensazione che permettono di recuperare competenze professionali essenziali (p. es. conoscenza delle normative svizzere).

2) Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE¹ e dalla LDPS². La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**³.

La situazione è diversa per gli specialisti e gli esperti di protezione antincendio, tuttavia, poiché la loro professione non sarà inclusa nella LDPS fino al 2021.

Poiché le norme svizzere in materia di protezione antincendio sono spesso diverse da quelle del Paese di origine, si consiglia comunque vivamente di far riconoscere le proprie qualifiche professionali seguendo la procedura per i professionisti che desiderano stabilirsi in Svizzera, registrandosi sulla [piattaforma online](#).

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, p. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

² Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.

³ <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-dichiarazione-per-i-prestatori-di-servizi-dellue-ae.html>